

TITOLO I**TITOLO I****ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO****ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO**

1. Il presente regolamento, nell'ambito del diritto allo studio, di cui alla legge regionale 8 agosto 2001, n. 26, disciplina il funzionamento delle seguenti tipologie di interventi:

1.1 Il presente regolamento, nell'ambito del diritto allo studio, di cui alla legge regionale 8 agosto 2001, n. 26, disciplina il funzionamento delle seguenti tipologie di interventi:

- servizi di supporto alla frequenza delle attività scolastiche (trasporti, refezione scolastica).
- altri interventi in materia di diritto allo studio (destinazione ed erogazione di contributi alle scuole statali e non statali paritarie, fornitura libri ed erogazione provvidenze).

- a) servizi di supporto alla frequenza delle attività scolastiche (trasporti, refezione scolastica).
- b) altri interventi in materia di diritto allo studio (destinazione ed erogazione di contributi alle scuole statali e non statali paritarie, fornitura libri ed erogazione provvidenze).

TITOLO II – SERVIZI DI SUPPORTO ALLA FREQUANZA DELLE ATTIVITA' SCOLASTICHE (TRASPORTI, REFEZIONE SCOLASTICA)**TITOLO II – SERVIZI DI SUPPORTO ALLA FREQUANZA DELLE ATTIVITA' SCOLASTICHE (TRASPORTI, REFEZIONE SCOLASTICA)****CAPO I****CAPO I****ART. 2 - TRASPORTO SCOLASTICO****ART. 2 - TRASPORTO SCOLASTICO**

1. Il servizio di trasporto alunni è attivato dal comune di Civitella di Romagna che vi provvede, in conformità con i disposti del D.M. 31 gennaio 1997 "Nuove disposizioni in materia di trasporto scolastico" e della L.R. 8 agosto 2001, n. 26 e successive modifiche ed integrazioni.

2.1 Il servizio di trasporto alunni è attivato dal comune di Civitella di Romagna che vi provvede, in conformità con i disposti del D.M. 31 gennaio 1997 "Nuove disposizioni in materia di trasporto scolastico" e della L.R. 8 agosto 2001, n. 26 e successive modifiche ed integrazioni.

2. Il servizio di trasporto scolastico è volto a concorrere all'effettiva attuazione del diritto allo studio permettendo e facilitando la frequenza scolastica degli alunni iscritti, in possesso dei seguenti requisiti:

2.2 Il servizio di trasporto scolastico è volto a concorrere all'effettiva attuazione del diritto allo studio permettendo e facilitando la frequenza scolastica degli alunni iscritti, in possesso dei seguenti requisiti:

- a) iscrizione alle scuole primarie;
 - b) iscrizione alle scuole secondarie di 1° grado;
 - c) residenza nel Comune di Civitella di Romagna, in zone ubicate al di fuori dei centri abitati con distanza superiore a 2 km dalla sede scolastica di appartenenza.
3. In ogni caso, per i bambini residenti in altro comune che frequentano scuole ubicate nel comune di Civitella di Romagna, il servizio di trasporto è ammesso nell'ambito della stipula di apposita convenzione con il comune di residenza.

- 2.2.a) iscrizione alle scuole primarie;
 - 2.2.b) iscrizione alle scuole secondarie di 1° grado;
 - 2.2.c) residenza a Civitella di Romagna, in zone ubicate al di fuori dei centri abitati con distanza superiore a 2 km dalla sede scolastica di appartenenza.
- 2.3 In ogni caso, per i bambini residenti in altro comune che frequentano scuole ubicate nel comune di Civitella di Romagna, il servizio di trasporto è ammesso nell'ambito della stipula di apposita convenzione con il comune di residenza.

4. Il servizio sarà attivo nei giorni di calendario scolastico e potrà essere interrotto in dipendenza di eccezionali avversità atmosferiche, per motivi di sicurezza, di sciopero o di assemblee sindacali anche del personale delle istituzioni scolastiche.

2.4 Il servizio sarà attivo nei giorni di calendario scolastico e potrà essere interrotto in dipendenza di eccezionali avversità atmosferiche, per motivi di sicurezza, di sciopero o di assemblee sindacali anche del personale delle istituzioni scolastiche o altri motivi comunicati dalla segreteria scolastica (ad es: Didattica a Distanza, quarantena ecc...).

5. Il servizio può essere effettuato **sia con i mezzi del comune – gestione diretta – sia avvalendosi del trasporto pubblico locale o in appalto/convenzione sia in forma autonoma della famiglia**, attraverso l'erogazione di un contributo economico come quantificato all'art. 5. L'amministrazione comunale comunicherà all'Asp nei tempi necessari all'organizzazione del servizio, le modalità con cui intende garantire il servizio;

2.5 Il servizio può essere effettuato:

- a) con i mezzi del comune – gestione diretta
- b) avvalendosi del trasporto pubblico locale
- c) con gestore individuato attraverso appalto o convenzione
- d) svolto in forma autonoma da parte della famiglia con il riconoscimento di un contributo economico come quantificato all'art. 5.

L'amministrazione comunale comunicherà all'ASP nei tempi necessari all'organizzazione del servizio, le modalità con cui intende garantire il servizio.

ART. 3 – BENEFICIARI DEL SERVIZIO**ART. 3 – BENEFICIARI DEL SERVIZIO**

1. Possono beneficiare del servizio di trasporto scolastico o del relativo contributo per il servizio in forma autonoma gli alunni di cui all'art. 2, comma 2, i cui genitori, o chi ne fa le veci, abbiano presentato domanda entro i termini stabiliti dal comune di Civitella di Romagna, entro febbraio per l'anno scolastico successivo.

3.1 Possono beneficiare del servizio di trasporto scolastico o del relativo contributo per il servizio in forma autonoma gli alunni di cui all'art. 2, comma 2, i cui genitori, o chi ne fa le veci, abbiano presentato domanda entro i termini stabiliti dal comune di Civitella di Romagna, di norma entro febbraio per l'anno scolastico successivo **salvo nuove iscrizioni a seguito di cambio di residenza.**

2. Le domande di iscrizione al servizio o di erogazione del contributo dovranno essere redatte annualmente su apposito modulo predisposto dai servizi scolastici allegando corretta mappatura dell'abitazione da consegnare agli uffici in formato cartaceo o digitale.

3. La scadenza per le domande d'iscrizione viene fissata dai servizi scolastici entro un termine anticipato rispetto all'inizio dell'anno scolastico per consentire l'organizzazione del servizio, entro il mese di febbraio per l'anno scolastico successivo.

4. Sono accolte le domande in corso d'anno scolastico limitatamente ai posti disponibili nelle linee attivate. In tal caso si procederà con il seguente criterio di preferenza:

- alunni che si iscrivono ad una scuola del territorio comunale provenienti da altro comune ad anno scolastico iniziato;
- mutate condizioni familiari e di residenza/domicilio.

ART. 4 - PIANO ANNUALE DI TRASPORTO SCOLASTICO

1. L'ufficio scuola, in collaborazione con il gestore del servizio, predispone il piano annuale per il trasporto scolastico, che viene approvato dal responsabile del servizio scuola e contiene l'indicazione dei percorsi e degli orari di inizio dei percorsi.

2. Il piano viene approvato ogni anno, e viene redatto tenendo conto delle richieste pervenute dalle famiglie, dell'assicurazione del servizio di vigilanza da parte dell'istituzione scolastica all'arrivo a scuola e in attesa del ritiro dalla stessa al termine delle lezioni, delle risorse disponibili, delle condizioni oggettivamente più disagiate e della maggior sicurezza possibile.

3. Non sottostanno al piano gli alunni disabili per i quali si renda necessario il prelievo direttamente al domicilio con un servizio di trasporto specializzato.

4. La percorrenza delle strade private è soggetta ad apposita valutazione e nulla osta da parte del gestore/vettore.

ART. 5 - DETERMINAZIONE TARIFFE O CONTRIBUTI

1) Nel caso di SERVIZIO EROGATO:

Le famiglie degli alunni utenti del trasporto scolastico rispondenti ai requisiti indicati all'art. 2.2 partecipano economicamente alla copertura dei costi del servizio mediante il pagamento di una retta annuale fissata dall'ente con modalità determinate dal gestore del servizio.

2) Nel caso di SERVIZIO NON EROGATO:

Gli utenti che risiedono in zone collocate a distanza superiore di 2 km dalla sede scolastica di appartenenza e rispondenti ai requisiti indicati all'art. 2.2, possono beneficiare del contributo in luogo del servizio.

a) Quantificazione del contributo:

Per distanza dell'abitazione da 2 a 7 km dalla sede scolastica di appartenenza:

- € 1300,00 per famiglie con 1 figlio (frequentante la scuola primaria o secondaria di primo grado)
- 1700,00 per famiglia con 2 o più figli (frequentanti la scuola primaria o secondaria di primo grado)

Per distanza dell'abitazione oltre 7 km dalla sede scolastica di appartenenza:

- € 2000,00 per famiglie con 1 figlio (frequentante la scuola primaria o secondaria di primo grado)
- € 2500,00 per famiglia con 2 o più figli (frequentanti la scuola primaria o secondaria di primo grado)

c) Rideterminazione del contributo per assenze scolastiche

- per assenze fino a 30 giorni per anno scolastico il contributo rimane invariato;
- per assenze superiori ai 30 giorni l'importo sarà riparametrato in proporzione ai giorni di frequenza. Nel caso di più figli la riduzione opera solo se le assenze superiori ai 30 giorni sussistono per tutti i figli.

3.2 Le domande di iscrizione al servizio o di erogazione del contributo dovranno essere redatte annualmente su apposito modulo predisposto dai servizi scolastici allegando, nel caso di prima iscrizione, corretta mappatura dell'abitazione da consegnare agli uffici in formato cartaceo o digitale.

3.3 La scadenza per le domande d'iscrizione viene fissata dai servizi scolastici entro un termine anticipato rispetto all'inizio dell'anno scolastico per consentire l'organizzazione del servizio, entro il mese di febbraio per l'anno scolastico successivo.

3.4 Sono accolte le domande in corso d'anno scolastico limitatamente ai posti disponibili nelle linee attivate. In tal caso si procederà con il seguente criterio di preferenza:

- a) alunni che si iscrivono ad una scuola del territorio comunale provenienti da altro comune ad anno scolastico iniziato;
- b) mutate condizioni familiari e di residenza/domicilio.

ART. 4 - PIANO ANNUALE DI TRASPORTO SCOLASTICO

4.1 L'ufficio scuola, in collaborazione con il gestore del servizio, predispone il piano annuale per il trasporto scolastico, che viene approvato dal responsabile del servizio scuola e contiene l'indicazione dei percorsi e degli orari di inizio dei percorsi.

4.2 Il piano viene approvato ogni anno, e viene redatto tenendo conto delle richieste pervenute dalle famiglie, dell'assicurazione del servizio di vigilanza da parte dell'istituzione scolastica all'arrivo a scuola e in attesa del ritiro dalla stessa al termine delle lezioni, delle risorse disponibili, delle condizioni oggettivamente più disagiate e della maggior sicurezza possibile.

4.3 Non sottostanno al piano gli alunni disabili per i quali si renda necessario il prelievo direttamente al domicilio con un servizio di trasporto specializzato.

4.4 La percorrenza delle strade private è soggetta ad apposita valutazione e nulla osta da parte del gestore/vettore.

ART. 5 - DETERMINAZIONE TARIFFE O CONTRIBUTI

5.1) Nel caso di SERVIZIO EROGATO:

Le famiglie degli alunni utenti del trasporto scolastico rispondenti ai requisiti indicati all'art. 2.2 partecipano economicamente alla copertura dei costi del servizio mediante il pagamento di una retta annuale fissata dall'ente con modalità determinate dall'amministrazione competente.

5.2) Nel caso di SERVIZIO NON EROGATO:

Gli utenti che risiedono in zone collocate a distanza superiore di 2 km dalla sede scolastica di appartenenza e rispondenti ai requisiti indicati all'art. 2.2, possono beneficiare del contributo in luogo del servizio.

5.2.a) Quantificazione del contributo:

Per distanza dell'abitazione da 2 a 7 km dalla sede scolastica di appartenenza:

- € 1300,00 per famiglie con 1 figlio (frequentante la scuola primaria o secondaria di primo grado)
- € 1700,00 per famiglia con 2 o più figli (frequentanti la scuola primaria o secondaria di primo grado)

Per distanza dell'abitazione oltre 7 km dalla sede scolastica di appartenenza:

- € 2000,00 per famiglie con 1 figlio (frequentante la scuola primaria o secondaria di primo grado)
- € 2500,00 per famiglia con 2 o più figli (frequentanti la scuola primaria o secondaria di primo grado)

5.2.b) Rideterminazione del contributo per assenze scolastiche

- per assenze fino a 30 giorni per anno scolastico il contributo rimane invariato;
- per assenze superiori ai 30 giorni l'importo sarà riparametrato in proporzione ai giorni di frequenza. Nel caso di più figli la riduzione opera solo se le assenze superiori ai 30 giorni sussistono per tutti i figli.

Ai fini della determinazione del contributo la Didattica a Distanza (DAD) è equiparata all'assenza in quanto non prevede spostamento dall'abitazione.

- d) Erogazione del contributo assegnato
- 50% entro il 31/12
 - saldo al termine dell'anno scolastico

- 5.2.c) Erogazione del contributo assegnato
- 20% entro il 31/12
 - saldo entro il 31/08 (al termine dell'anno scolastico)

Il conteggio delle assenze verrà effettuato solo al termine dell'anno scolastico e comporterà l'applicazione di eventuali riduzioni all'atto del saldo.

La liquidazione del contributo è subordinata all'assenza di debiti verso l'Amministrazione Comunale per i servizi scolastici gestiti dall'ASP. In tal caso l'ASP è autorizzata al trattamento del contributo fino all'estinzione del debito.

d) Norma transitoria per l'anno scolastico 2020/2021:

Chi già beneficia di contributo per trasporto in forma autonoma, di contributo totale o parziale, assegnato ai sensi del precedente regolamento alle famiglie con residenza o domicilio per zone ubicate al di fuori dei centri abitati, (anche per distanza inferiore od uguale a 2 KM) riceverà:

- € 1000,00 per famiglia con 1 figlio (frequentante la scuola primaria o secondaria di primo grado)
- € 1300,00 per famiglia con 2 o più figli (frequentanti la scuola primaria o secondaria di primo grado)

Le nuove richieste di trasporto/contributo per distanze inferiori a 2 km, non verranno accettate.

e) in caso di possibilità di soluzioni migliorative e/o più vantaggiose da un punto di vista economico e/o di servizio, l'amministrazione potrà optare per quest'ultima soluzione. In tal caso non verrà erogato alcun contributo, anche se ciò dovesse verificarsi in corso d'anno.

ART. 6 – OBBLIGHI DEGLI UTENTI

1. Gli utenti del servizio devono mantenere un comportamento corretto evitando di dare disturbo al conducente, rimanendo seduti nei periodi di corsa del mezzo di trasporto, evitando di compiere atti che possano comportare pericolo o danno.

2. Gli utenti trasportati devono essere sorvegliati dai genitori, o chi ne fa le veci, sino al momento della salita e dal momento della discesa dal mezzo di trasporto e devono essere presenti alla fermata all'orario stabilito.

3. I genitori hanno l'obbligo di ritirare il figlio alla fermata dello scuolabus e sollevano comunque l'amministrazione comunale e gli uffici competenti da ogni responsabilità per quel che concerne gli avvenimenti successivi alla discesa dal veicolo adibito al trasporto. In caso di mancata presenza dei genitori o degli adulti delegati alla fermata di pertinenza, al termine del servizio il minore sarà custodito sullo scuolabus fino al termine del percorso dove potrà essere nuovamente ritirato dagli adulti incaricati. In caso di esito negativo il minore sarà consegnato agli organi di polizia.

4. La mancata presenza dei genitori o degli adulti delegati alla fermata di pertinenza, al termine del servizio per il ritiro del minore, senza giustificato motivo, per tre volte durante l'anno scolastico, comporterà l'esclusione dal servizio per tutto l'anno scolastico senza possibilità di rimborso di quanto eventualmente già versato per la fruizione del servizio stesso.

ART. 7 – COMPORTAMENTO DEGLI ALUNNI DURANTE IL TRASPORTO

1. Gli alunni che fruiscono del servizio sono soggetti ai seguenti divieti:

a) di appoggiarsi alle portiere ed ai cristalli;

5.2.d) Norma transitoria

Le famiglie che hanno subito una interruzione del servizio erogato o che già ricevevano il contributo per il trasporto in forma autonoma nell'anno scolastico 2019/2020 ma che non avrebbero i requisiti in base all'art. 2.2, continueranno a ricevere il servizio fino alla conclusione del percorso scolastico per la frequenza delle scuole su territorio comunale nella seguente misura:

I) Nel caso di SERVIZIO EROGATO:

Potranno beneficiare del servizio solo in caso di linea già attiva nell'anno di riferimento (per la presenza della linea per altri aventi diritto).

II) Nel caso di SERVIZIO NON EROGATO (O DI LINEA NON ATTIVA):

- € 1000,00 per famiglia con 1 figlio (frequentante la scuola primaria o secondaria di primo grado)
- € 1300,00 per famiglia con 2 o più figli (frequentanti la scuola primaria o secondaria di primo grado)

Le nuove richieste di trasporto/contributo per distanze inferiori a 2 km non verranno accettate.

5.3 In caso di possibilità di soluzioni migliorative e/o più vantaggiose da un punto di vista economico e/o di servizio, l'Amministrazione potrà optare per quest'ultima soluzione. In tal caso non verrà erogato alcun contributo anche se ciò dovesse verificarsi in corso d'anno.

ART. 6 – OBBLIGHI DEGLI UTENTI

6.1 Gli utenti del servizio devono mantenere un comportamento corretto evitando di dare disturbo al conducente, rimanendo seduti nei periodi di corsa del mezzo di trasporto, evitando di compiere atti che possano comportare pericolo o danno.

6.2 Gli utenti trasportati devono essere sorvegliati dai genitori, o chi ne fa le veci, sino al momento della salita e dal momento della discesa dal mezzo di trasporto e devono essere presenti alla fermata all'orario stabilito.

6.3 I genitori hanno l'obbligo di ritirare il figlio alla fermata dello scuolabus e sollevano comunque l'amministrazione comunale e gli uffici competenti da ogni responsabilità per quel che concerne gli avvenimenti successivi alla discesa dal veicolo adibito al trasporto. In caso di mancata presenza dei genitori o degli adulti delegati alla fermata di pertinenza, al termine del servizio il minore sarà custodito sullo scuolabus fino al termine del percorso dove potrà essere nuovamente ritirato dagli adulti incaricati. In caso di esito negativo il minore sarà consegnato agli organi di polizia.

6.4 La mancata presenza dei genitori o degli adulti delegati alla fermata di pertinenza, al termine del servizio per il ritiro del minore, senza giustificato motivo, per tre volte durante l'anno scolastico, comporterà l'esclusione dal servizio per tutto l'anno scolastico senza possibilità di rimborso di quanto eventualmente già versato per la fruizione del servizio stesso.

ART. 7 – COMPORTAMENTO DEGLI ALUNNI DURANTE IL TRASPORTO

7.1 Gli alunni che fruiscono del servizio sono soggetti ai seguenti divieti:

a) di appoggiarsi alle portiere ed ai cristalli;

aggiungere mascherina, dispositivi protezione individuale, ecc???????

- b) di gettare oggetti dai finestrini dei mezzi di trasporto;
- c) di stare in piedi durante la marcia e le manovre dei mezzi di trasporto;
- d) di abbandonare i propri effetti all'interno del mezzo, per il cui smarrimento, in tal caso, sono direttamente responsabili;
- e) di danneggiare i mezzi e provocare danni a sé o ad altri trasportati;
- f) di mettere a rischio l'incolumità dei viaggiatori e dell'autista;
- g) di tenere un comportamento scorretto nei confronti degli altri trasportati e dell'autista.

2. I genitori sono responsabili di qualsiasi danno provocato dagli alunni al mezzo di trasporto.

3. E' fatto obbligo agli alunni di osservare gli orari stabiliti per le fermate; gli autisti dei mezzi di trasporto non sono tenuti ad attendere gli alunni non presenti alle fermate nell'orario previsto.

ART. 8 - SEGNALAZIONI SUL COMPORTAMENTO SCORRETTO DEGLI ALUNNI

1. Gli autisti sono tenuti a vigilare sull'osservanza delle norme e sul comportamento degli alunni; in caso di condotta irregolare essi provvedono ad un richiamo verbale.

2. Quando, nonostante il richiamo verbale, vi è reiterazione della violazione, gli autisti segnalano tempestivamente il fatto al comune per i provvedimenti disciplinari di cui all'art. 9.

3. Il comune provvede in ogni caso ad avvertire la famiglia dell'alunno che si è comportato in modo scorretto.

ART. 9 – PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI AL COMPORTAMENTO SCORRETTO DEGLI ALUNNI

1. Il responsabile del servizio scuola, ricevuta la segnalazione di cui all'art. 8, comma 2, dopo aver sentito il dirigente scolastico dell'istituto a cui appartiene l'alunno, può adottare i seguenti provvedimenti:

- a) sospensione dell'utilizzo del servizio per un giorno;
 - b) sospensione dell'utilizzo del servizio per un periodo determinato superiore ad un giorno;
 - c) sospensione a tempo indeterminato nel caso di comportamento scorretto reiterato, pericoloso per sé e per gli altri.
4. Il provvedimento che dispone la sospensione è notificato, almeno sette giorni prima dalla data di inizio della sospensione, ai genitori dell'alunno ed al soggetto gestore del servizio. Il provvedimento è altresì comunicato al dirigente scolastico interessato.

ART. 10 – COMPORTAMENTO DEGLI AUTISTI

1. Gli autisti sono tenuti a garantire il corretto svolgimento del servizio nel rispetto delle norme vigenti; devono tenere un comportamento improntato alla massima educazione e professionalità, tale da rapportarsi correttamente ai minori.

2. In particolare gli autisti devono:

- a) adottare tutte le ordinarie cautele, suggerite dalla normale prudenza, al fine di tutelare l'incolumità dei minorenni, sia durante il trasporto che al momento della fermata;
- b) controllare che gli alunni non incorrano in situazioni di pericolo per la loro incolumità; la loro vigilanza è svolta dal momento dell'affidamento sino a quando ad essa non si sostituisca quella dei genitori, salvo quanto previsto all'art. 11;
- c) caricare e scaricare gli alunni in prossimità del cancello sul lato stesso della scuola ovvero, se possibile, entro il cortile della stessa;
- d) verificare che gli alunni scendano alla fermata stabilita a che sia presente un genitore o altra persona da esso delegata;
- e) verificare che gli alunni trasportati siano quelli effettivamente iscritti e comunicati dal comune.

b) di gettare oggetti dai finestrini dei mezzi di trasporto;

- c) di stare in piedi durante la marcia e le manovre dei mezzi di trasporto;
- d) di abbandonare i propri effetti all'interno del mezzo, per il cui smarrimento, in tal caso, sono direttamente responsabili;
- e) di danneggiare i mezzi e provocare danni a sé o ad altri trasportati;
- f) di mettere a rischio l'incolumità dei viaggiatori e dell'autista;
- g) di tenere un comportamento scorretto nei confronti degli altri trasportati e dell'autista.

7.2 I genitori sono responsabili di qualsiasi danno provocato dagli alunni al mezzo di trasporto.

7.3 E' fatto obbligo agli alunni di osservare gli orari stabiliti per le fermate; gli autisti dei mezzi di trasporto non sono tenuti ad attendere gli alunni non presenti alle fermate nell'orario previsto.

ART. 8 - SEGNALAZIONI SUL COMPORTAMENTO SCORRETTO DEGLI ALUNNI

8.1 Gli autisti sono tenuti a vigilare sull'osservanza delle norme e sul comportamento degli alunni; in caso di condotta irregolare essi provvedono ad un richiamo verbale.

8.2 Quando, nonostante il richiamo verbale, vi è reiterazione della violazione, gli autisti segnalano tempestivamente il fatto al comune per i provvedimenti disciplinari di cui all'art. 9.

8.3 Il comune provvede in ogni caso ad avvertire la famiglia dell'alunno che si è comportato in modo scorretto.

ART. 9 – PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI AL COMPORTAMENTO SCORRETTO DEGLI ALUNNI

9.1 Il responsabile del servizio scuola, ricevuta la segnalazione di cui all'art. 8, comma 2, dopo aver sentito il dirigente scolastico dell'istituto a cui appartiene l'alunno, può adottare i seguenti provvedimenti:

- a) sospensione dell'utilizzo del servizio per un giorno;
- b) sospensione dell'utilizzo del servizio per un periodo determinato superiore ad un giorno;
- c) sospensione a tempo indeterminato nel caso di comportamento scorretto reiterato, pericoloso per sé e per gli altri.

9.2 Il provvedimento che dispone la sospensione è notificato, almeno sette giorni prima dalla data di inizio della sospensione, ai genitori dell'alunno ed al soggetto gestore del servizio. Il provvedimento è altresì comunicato al dirigente scolastico interessato.

ART. 10 – COMPORTAMENTO DEGLI AUTISTI

10.1 Gli autisti sono tenuti a garantire il corretto svolgimento del servizio nel rispetto delle norme vigenti; devono tenere un comportamento improntato alla massima educazione e professionalità, tale da rapportarsi correttamente ai minori.

10.2 In particolare gli autisti devono:

- a) adottare tutte le ordinarie cautele, suggerite dalla normale prudenza, al fine di tutelare l'incolumità dei minorenni, sia durante il trasporto che al momento della fermata;
- b) controllare che gli alunni non incorrano in situazioni di pericolo per la loro incolumità; la loro vigilanza è svolta dal momento dell'affidamento sino a quando ad essa non si sostituisca quella dei genitori, salvo quanto previsto all'art. 11;
- c) caricare e scaricare gli alunni in prossimità del cancello sul lato stesso della scuola ovvero, se possibile, entro il cortile della stessa;
- d) verificare che gli alunni scendano alla fermata stabilita a che sia presente un genitore o altra persona da esso delegata;
- e) verificare che gli alunni trasportati siano quelli effettivamente iscritti e comunicati dal comune.

f) Rispettare il progetto approvato: l'itinerario di trasporto approvato senza possibilità di variazione del tragitto, degli orari e del numero degli alunni da trasportare nonché la tipologia del mezzo e la relativa capienza;

ART. 11 – RESPONSABILITA' DEI GENITORI DEGLI ALUNNI

1. I genitori degli alunni o chi esercita la potestà genitoriale sono responsabili di ogni danno derivante da fatto illecito dei propri figli all'interno del mezzo di trasporto.

2. La conduzione del minore nel tragitto che va dalla fermata dell'automezzo alla sua abitazione, compete ai genitori o ad altri soggetti da costo indicati; questi sono responsabili di qualunque fatto lesivo della sicurezza e dell'incolumità dei minori che avviene durante il tragitto.

ART. 12 – RESPONSABILITA' DEL SOGGETTO GESTORE DEL SERVIZIO

1. L'autista del veicolo è responsabile di qualunque fatto, lesivo della sicurezza e dell'incolumità dei minori, cagionato dall'inosservanza di quanto stabilito all'art. 10, comma 2, e tutte le volte che non abbia cura di adottare cautele, suggerite dalla normale prudenza, in relazione alle specifiche circostanze di tempo e di luogo.

ART. 13 – MODALITA' DI PAGAMENTO

1. I pagamenti dovranno essere effettuati entro i termini di scadenza del documento contabile emesso

2. In caso di mancato pagamento, l'ufficio procederà a sollecitare le famiglie a provvedere al pagamento entro il termine di 15 giorni.

CAPO II

ART. 14 – REFEZIONE SCOLASTICA

1. Il servizio di refezione scolastica può essere svolto tramite gestione diretta, in appalto/convenzione o tramite comitato dei genitori appositamente costituito.

2. Il servizio è rivolto agli alunni della scuola materna, primaria e secondaria di 1° grado e presupposto per l'ammissione al servizio è il proseguimento dell'attività in orario pomeridiano;

3. Ha diritto ad usufruire del servizio di refezione scolastica anche il personale docente in servizio in ciascuna classe o sezione, nell'orario della somministrazione dei pasti.

ART. 15 – ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO

1. Il servizio è attivato su richiesta dei genitori degli alunni o chi ne fa le veci; le domande di iscrizione vanno presentate su apposito modulo predisposto dai competenti uffici comunali, e consegnate al comune almeno dieci giorni prima dell'inizio della refezione scolastica.

ART. 16 - EROGAZIONE DEL SERVIZIO E CONTRIBUZIONE

1. Il comune garantisce l'erogazione del servizio per tutto l'anno scolastico; il pasto è fornito in forma veicolata per tutti i plessi del territorio comunale, mediante sporzionamento nei locali mensa.

2. Il servizio mensa è erogato a tutti gli alunni iscritti e risultanti presenti nella fase di controllo giornaliero del servizio di prenotazione/sprenotazione del pasto. Il pagamento del servizio prepagato, deve essere effettuato presso il punto ricarica individuato nel territorio comunale o comunque attraverso i canali comunicati con dettagliata informativa, in fase di iscrizione al servizio.

Il costo pasto è differenziato per utenti trasportati e residenti in zone extraurbane e utenti residenti in zone urbane.

ART. 11 – RESPONSABILITA' DEI GENITORI DEGLI ALUNNI

11.1 I genitori degli alunni o chi esercita la potestà genitoriale sono responsabili di ogni danno derivante da fatto illecito dei propri figli all'interno del mezzo di trasporto.

11.2 La conduzione del minore nel tragitto che va dalla fermata dell'automezzo alla sua abitazione, compete ai genitori o ad altri soggetti delegati (con apposita modulistica) i quali sono responsabili di qualunque fatto lesivo della sicurezza e dell'incolumità dei minori che avviene durante il tragitto.

ART. 12 – RESPONSABILITA' DEL SOGGETTO GESTORE DEL SERVIZIO

12.1 L'autista del veicolo è responsabile di qualunque fatto, lesivo della sicurezza e dell'incolumità dei minori, cagionato dall'inosservanza di quanto stabilito all'art. 10, comma 2, e tutte le volte che non abbia cura di adottare cautele, suggerite dalla normale prudenza, in relazione alle specifiche circostanze di tempo e di luogo.

ART. 13 – MODALITA' DI PAGAMENTO

13.1 I pagamenti dovranno essere effettuati entro i termini di scadenza del documento contabile emesso;

13.2 In caso di mancato pagamento, l'ufficio procederà a sollecitare le famiglie a provvedere al pagamento entro il termine di 15 giorni.

CAPO II

ART. 14 – REFEZIONE SCOLASTICA

14.1 Il servizio di refezione scolastica può essere svolto tramite gestione diretta, in appalto/convenzione o tramite comitato dei genitori appositamente costituito.

14.2 Il servizio è rivolto agli alunni della scuola materna, primaria e secondaria di 1° grado e presupposto per l'ammissione al servizio è il proseguimento dell'attività in orario pomeridiano;

14.3 Ha diritto ad usufruire gratuitamente del servizio di refezione scolastica anche il personale docente in servizio in ciascuna classe o sezione, nell'orario della somministrazione dei pasti. Il numero dei docenti ammessi al servizio sono concordati tra Istituto scolastico ed ASP in relazione alle modalità di svolgimento del servizio.

ART. 15 – ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO

15.1 Il servizio è attivato su richiesta dei genitori degli alunni o chi ne fa le veci; le domande di iscrizione vanno presentate su apposito modulo predisposto dai competenti uffici e consegnate almeno dieci giorni prima dell'inizio della refezione scolastica.

ART. 16 - EROGAZIONE DEL SERVIZIO E CONTRIBUZIONE

16.1 Il comune garantisce l'erogazione del servizio per tutto l'anno scolastico; il pasto è fornito di norma in forma veicolata per tutti i plessi del territorio comunale, mediante sporzionamento nei locali mensa.

16.2 Il servizio mensa è erogato a tutti gli alunni iscritti e risultanti presenti nella fase di controllo giornaliero del servizio di prenotazione/sprenotazione del pasto. Il pagamento del servizio prepagato, deve essere effettuato presso il punto ricarica individuato nel territorio comunale o comunque attraverso i canali comunicati con dettagliata informativa, in fase di iscrizione al servizio.

16.3. Il costo pasto è differenziato, su apposita richiesta della famiglia, per utenti trasportati o comunque residenti in zone extraurbane e utenti residenti in zone urbane.

3. Le famiglie con un ISEE inferiore al 120% del minimo vitale INPS possono presentare la domanda di contributo, entro il 30 giugno, per l'anno scolastico ultimato, all'ufficio scuola. L'ufficio scuola provvederà a quantificare il contributo in base alle risorse disponibili e fino alla misura massima del 40%, sentita la commissione Servizi Sociali.

4. Gli alunni che per motivi di salute necessitano di diete particolari devono presentare apposita istanza con allegata la certificazione medica indicante i cibi esclusi e/o quelli ammessi. La certificazione deve essere rilasciata dal medico curante e consegnata al servizio comunale competente.

5. Le tabelle dietetiche adottate per la refezione scolastica sono approvate dal competente servizio dell'Azienda USL.

7. Viene garantita la partecipazione attiva degli utenti al servizio mediante un organo di partecipazione denominato "Commissione mensa" che ha come obiettivo la valutazione globale del pasto ed il buon andamento del servizio.

16.4 Le famiglie con un ISEE inferiore al 120% del minimo vitale INPS possono presentare la domanda di contributo, entro il 30 giugno, per l'anno scolastico ultimato, all'ufficio scuola. L'ufficio scuola provvederà a quantificare il contributo in base alle risorse disponibili e fino alla misura massima del 40%, sentita la commissione Servizi Sociali.

16.5 La liquidazione del contributo è subordinata all'assenza di debiti verso l'Amministrazione Comunale per i servizi scolastici gestiti dall'ASP. In tal caso l'ASP è autorizzata al trattamento del contributo fino all'estinzione del debito.

16.6 Gli alunni che per motivi di salute necessitano di diete particolari dovranno rivolgersi alla pediatria di comunità dell'Azienda USL della Romagna.

16.7 Le tabelle dietetiche adottate per la refezione scolastica sono approvate dal competente servizio dell'Azienda USL.

16.8 Viene garantita la partecipazione attiva degli utenti al servizio mediante un organo di partecipazione denominato "Commissione mensa" che ha come obiettivo la valutazione globale del pasto ed il buon andamento del servizio.

TITOLO III

ALTRI INTERVENTI IN MATERIA DI DIRITTO ALLO STUDIO

ART. 17 - ACCESSO E FREQUENZA SCOLASTICA DI STUDENTI CON DEFICIT

1. Come previsto dall'art. 5 della legge regionale n. 26 del 08/08/2001, il comune provvede – nei limiti delle proprie disponibilità e sulla base del piano educativo individualizzato predisposto con l'amministrazione scolastica, l'Azienda USL – agli interventi diretti ad assicurare l'accesso e la frequenza al sistema scolastico e formativo attraverso la fornitura di servizi di trasporto speciale, di materiale didattico e strumentale, nonché di personale aggiuntivo provvisto dei requisiti di legge e destinato a favorire e sviluppare l'autonomia e la capacità di comunicazione.

ART. 18 – CONTRIBUTI ALLE SCUOLE PUBBLICHE E ALLE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE

1. Il comune eroga contributi propri e/o derivanti da trasferimenti alle scuole pubbliche e alle scuole dell'infanzia paritarie al fine di sostenere le azioni di miglioramento della qualità dell'offerta di istruzione e formazione. Condizione per l'erogazione dei contributi alle scuole dell'infanzia paritarie è la sottoscrizione della convenzione prevista dalle disposizioni regionali in materia di diritto allo studio.

ART. 19 - FORNITURA E CONTRIBUTI PER IL RIMBORSO TOTALE O PARZIALE DEI LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA DELL'OBBLIGO

1. Il comune provvede alla erogazione gratuita dei libri di testo per gli alunni della scuola primaria ai sensi dell'art. 156, comma 1, del D.Lgs. n. 297/94 e dell'art. 3 della legge regionale 8 agosto 2001 n. 26.

2. Il comune provvede inoltre alla erogazione dei contributi per il rimborso parziale o totale dei libri di testo per gli alunni della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell'art. 156, comma 1 del D.Lgs. n. 297/94, della L. 448/98 e della L.R. 8 agosto 2001 n. 26;

ART. 20 – BORSE DI STUDIO

1. Il comune provvede alla erogazione di borse di studio in attuazione della legge regionale 8 agosto 2001 n. 26, art. 4, nei modi e nei termini stabiliti dal piano di indirizzo regionale in materia di diritto allo studio.

ART. 21- AVVERTENZE

TITOLO III

ALTRI INTERVENTI IN MATERIA DI DIRITTO ALLO STUDIO

ART. 17 - ACCESSO E FREQUENZA SCOLASTICA DI STUDENTI CON DEFICIT

17.1 Come previsto dall'art. 5 della legge regionale n. 26 del 08/08/2001, il comune provvede – nei limiti delle proprie disponibilità e sulla base del piano educativo individualizzato predisposto con l'amministrazione scolastica, l'Azienda USL – agli interventi diretti ad assicurare l'accesso e la frequenza al sistema scolastico e formativo attraverso la fornitura di servizi di trasporto speciale, di materiale didattico e strumentale, nonché di personale aggiuntivo provvisto dei requisiti di legge e destinato a favorire e sviluppare l'autonomia e la capacità di comunicazione.

ART. 18 – CONTRIBUTI ALLE SCUOLE PUBBLICHE E ALLE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE

18.1 Il comune eroga contributi propri e/o derivanti da trasferimenti alle scuole pubbliche e alle scuole dell'infanzia paritarie al fine di sostenere le azioni di miglioramento della qualità dell'offerta di istruzione e formazione. Condizione per l'erogazione dei contributi alle scuole dell'infanzia paritarie è la sottoscrizione della convenzione prevista dalle disposizioni regionali in materia di diritto allo studio.

ART. 19 - FORNITURA E CONTRIBUTI PER IL RIMBORSO TOTALE O PARZIALE DEI LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA DELL'OBBLIGO

19.1 Il comune provvede alla erogazione gratuita dei libri di testo per gli alunni della scuola primaria ai sensi dell'art. 156, comma 1, del D.Lgs. n. 297/94 e dell'art. 3 della legge regionale 8 agosto 2001 n. 26.

19.2 Il comune provvede inoltre alla erogazione dei contributi per il rimborso parziale o totale dei libri di testo per gli alunni della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell'art. 156, comma 1 del D.Lgs. n. 297/94, della L. 448/98 e della L.R. 8 agosto 2001 n. 26;

ART. 20 – BORSE DI STUDIO

20.1 Il comune collabora con la Provincia, in attuazione della legge regionale 8 agosto 2001 n. 26, art. 4, nei modi e nei termini stabiliti dal piano di indirizzo regionale in materia di diritto allo studio.

ART. 21- AVVERTENZE

1. L'erogazione di borse di studio, il rimborso totale o parziale dei libri di testo per gli alunni della scuola secondaria di primo e secondo grado sono effettuati compatibilmente con i trasferimenti regionali e provinciali.

21.1 L'erogazione dei sostegni economici di cui all'artt. 19 e 20 viene effettuata compatibilmente con i trasferimenti regionali e provinciali.